

DOMANDE E RISPOSTE - QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Anche in questo numero, così come nel precedente e in diversi altri numeri di Marketplace, sono riportate diverse domande poste al sottoscritto da iscritti ad ANDEC su questioni relative a prodotti di elettronica di consumo, derivanti dalla pratica aziendale delle imprese associate e dai dubbi che la stessa pone agli operatori del settore.

Le risposte vengono fornite nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita riservato da ANDEC ai suoi associati.

Preciso anche in quest'occasione che Tutti i quesiti sono ovviamente resi anonimi ed astratti.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Domanda: Quanto alla garanzia legale di 24 mesi prevista dal Codice del Consumo, vorremmo sapere se anche le parti di ricambio sono coperte per la medesima durata.

Risposta:

La domanda fa riferimento ai componenti incorporati / sostituiti in un prodotto durante una riparazione dello stesso (ad es. riparazione di un impianto per adduzione con acqua sanitaria e riscaldamento: sostituzione di una pompa) Sembra opportuno distinguere due casi:

a) Primo caso: componenti - parti di ricambio incorporate / sostituite durante l'esecuzione di una riparazione in garanzia legale ai sensi de Codice del Consumo: in questo caso, la incorporazione dei componenti non è finalizzata ad una (nuova) fornitura di un bene, coperta da una separata, nuova garanzia, ma all'esercizio della attività di riparazione su beni già forniti in passato. Conseguentemente, le parti - componenti sostituite non godono di un separato periodo di ga-

ranzia di 24 mesi ma si fa riferimento anche per esse alla residua durata della garanzia legale di cui all'originario contratto d'acquisto del prodotto nel quale sono state incorporate.

b) Secondo caso: componenti - parti di ricambio incorporate / sostituite nell'ambito di un intervento condotto al di fuori del periodo di garanzia: in tal caso il "pezzo" sostituito sarà soggetto alla garanzia legale di 24 mesi in esame, non essendoci alcun motivo che osti a tale durata.

2. Domanda: Il nuovo regolamento sui rifiuti di batterie si riferisce anche a quelle contenute in un apparecchio?

Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie stabilisce una procedura di



conformità delle batterie (Articoli 17-18-19-20) che comporta tra l'altro l'apposizione della marcatura, la redazione di una Dichiarazione di conformità e la preparazione del fascicolo tecnico: vorremmo sapere se tali obbligazioni si applicheranno solo alle batterie immesse sul mercato in quanto tali, oppure anche alle batterie incluse in un dispositivo e non removibili, come ad esempio nel caso di un Powerbank o un auricolare Bluetooth.

Risposta:

Gli adempimenti stabiliti negli articoli da Voi menzionati sono applicabili anche alle batterie non removibili contenute all'interno di apparecchi elettrici ed elettronici.


Ciò è quanto si dice al Considerando n.11 del Regolamento Batterie e più in dettaglio all'art. 1, par. 3, secondo cui il Regolamento «... si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti».

3. Domanda: La garanzia convenzionale offerta dal venditore al consumatore deve essere consegnata all'acquirente prima dell'acquisto o anche solo al momento dello stesso, al pagamento?

Risposta:

L'art. 135 quinquies del Codice del Consumo - che ha a suo tempo innovato sulla disciplina precedente, secondo la quale la garanzia convenzionale era fornita per iscritto al consumatore solo su sua richiesta - stabilisce che "La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni".

Dunque la dichiarazione di garanzia convenzionale va fornita al consumatore entro il momento della consegna del bene. In effetti, ai sensi dell'art.



1376 cc la vendita di cose mobili non richiede particolari formalità ed avviene "per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato" ossia per lo più tramite la consegna del prodotto da parte del venditore al compratore.

Pertanto, la logica dell'art. 135 quinquies. 2 Cod. Cons. sembra essere quella di rendere edotto il consumatore dei suoi diritti prima della consegna/acquisto - che è in genere preceduta dal pagamento - e non successivamente. Se invece il pagamento avviene dopo la consegna, è al momento della consegna che si dovrà fare riferimento.

4. Domanda: Vendita B2B di ricambi e garanzia convenzionale

Vendiamo ricambi a clienti che li "distribuiscono" esercitando l'attività di tecnici riparatori di settore e che chiameremo "Distributori/riparatori" i quali eseguono assistenza tecnica su apparecchi elettrici/elettronici. Il rapporto tra noi ed i clienti Distributori/riparatori è ovviamente di tipo B2B e forniamo loro, oltre ovviamente alla garanzia legale B2B, che non

è derogata, una garanzia convenzionale sui ricambi da noi a loro venduti. Ciò posto, vorremmo sapere:

- Quali sono le normative che regolamentano la garanzia convenzionale in ambito B2B?
- Quali sono le tutele a nostro favore, in quanto fornitori della garanzia convenzionale, sul ricambio da noi fornito posto che questo viene maneggiato (e possibilmente danneggiato o male installato quando utilizzato) da parte del Distributore/riparatore?
- In qualità di fornitori dei ricambi ai Distributori/riparatori, possiamo chiamarci sempre fuori per quanto riguarda gli obblighi di questi ultimi verso i consumatori loro clienti, beneficiari della riparazione?

Risposta:

- Nei rapporti B/B, se non ci sono accordi diversi, che escludano o limitino la garanzia legale (accordi sempre validi, salvo il caso in cui, come previsto dall' art. 1490 cc, il venditore abbia in malafede sottaciuto i vizi della cosa venduta), si applica la garanzia legale prevista



dagli artt. 1494 e seguenti del codice civile, che ha la durata di 1 anno dalla consegna, è soggetta ad un periodo di decadenza di 8 gg dalla scoperta e prevede solo due rimedi: la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo o una sua riduzione, a scelta del compratore. Non esistono invece norme specifiche che governino l'eventuale garanzia convenzionale, la cui pattuizione è lasciata agli accordi tra le parti.

- Il soggetto che ha fornito il ricambio al riparatore non ha alcun rapporto diretto col consumatore destinatario della riparazione e pertanto non ha alcun obbligo di garanzia nei suoi confronti, né responsabilità per il lavoro effettuato dal riparatore.

5. Domanda: Obbligo di informazioni ed indicazioni in lingua italiana sui prodotti

La nostra azienda intende fornire assieme ai prodotti (tablet) commercializzati in Italia, un'applicazione per il consumatore finale, consistente in uno scaffale virtuale da cui prelevare libri da leggere. Sappiamo che ai sensi dell'art. 9 del Codice del consumo "Tutte le informazioni destinate ai consumatori devono essere almeno in lingua italiana". Vorremmo sapere se nel caso di specie è sufficiente che l'app. riporti anche indicazioni in lingua italiana o se deb-

bano essere anche redatti in lingua italiana i libri da prelevare dallo scaffale virtuale che costituisce l'app.

Risposta:

Nel caso di specie, i menu devono essere in italiano, trattandosi di "informazioni" o "indicazioni" che quindi, in quanto tali, rientrano nell'art. 9 (intitolato "Indicazioni in lingua italiana") del Codice del Consumo. Altra cosa sono i libri digitali come Lei li ha descritti, i quali ben possono essere anche interamente redatti in una lingua straniera, in quanto non costituiscono mere indicazioni o informazioni (strumentali all'uso del programma costituente l'app.), ma l'oggetto contenuto e reso usufruibile tramite l'applicazione informatica di cui trattasi.

6. Domanda: Prossimo obbligo di carica batterie universale

Importiamo smartphone usati da paesi extra-UE per rivenderli nel mercato italiano, Vi chiediamo un parere circa l'impatto, nell'ordinamento italiano, della normativa europea, che imporrà la presenza di un caricabatteria universale.

Risposta:

- La Sua domanda si riferisce agli smartphone usati di provenienza extra UE.

In particolare Lei domanda se tali

prodotti usati (eventualmente anche ricondizionati) ricaricabili via cavo ed importati da un paese extra UE debbano necessariamente rispondere, a partire dal 28 dicembre 2024 (2026 solo per i laptop), al requisito di conformità consistente nella presenza di una presa USB di tipo C. La risposta è affermativa: tutti i prodotti che, dal 28 dicembre 2024, saranno immessi sul mercato UE senza una porta USB tipo C non potranno ritenersi conformi alla Direttiva RED.

- Infatti, la Direttiva 2022/2380/UE, che integra e modifica parzialmente la Direttiva RED (D. 2014/53/UE), stabilisce che numerose apparecchiature radio, tra le quali anche gli smartphone, dovranno essere dotate di una presa USB tipo C e poter essere ricaricate con cavi conformi alla norma EN IEC 62680-1-3:2021, e la Guida Blu della Commissione all'attuazione della normativa UE sui prodotti (https://atc.mise.gov.it/images/documenti/Nuova_Guida_BLU_2022.pdf), stabilisce che tutti i prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione, **«devono essere conformi alla normativa armonizzata dell'Unione applicabile al momento dell'immissione sul mercato. Di conseguenza, i prodotti nuovi fabbricati nell'Unione e tutti i prodotti importati da paesi terzi - nuovi o usati - devono rispettare le disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile quando vengono immessi sul mercato, ossia quando vengono messi a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione».**

Pertanto, a partire dal 28 dicembre 2024, tutti gli smartphone nuovi o usati provenienti da paesi extra-UE dovranno essere dotati di una porta USB tipo C già al momento dell'immissione sul mercato UE.